REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCS UNIPD

SOMMARIO

Art. 1 - Denominazione	1
Art. 2 - Finalità	1
Art. 3 - Diritti e doveri dei soci	1
Art. 4 - Assemblea dei soci	2
Art. 5 - Consiglio direttivo: elezioni	2
Art. 6 - Consiglio direttivo: funzionamento	3
Art. 7 - Presidente	3
Art. 8 - Altri organi	3
Art. 9 - Incompatibilità e conflitti di interessi	4

Art. 1 - Denominazione

1. L'Associazione Ricreativa Culturale Sportiva A.S.D. Università di Padova, in seguito denominata "ARCS UNIPD" o "Associazione", promotrice delle iniziative culturali, turistiche, sportive, ricreative e sociali a favore dei dipendenti dell'Università degli Studi di Padova, è un'associazione di persone disciplinata dallo Statuto e dal presente Regolamento ed è riconosciuta dall'Amministrazione Universitaria.

Art. 2 - Finalità

1. ARCS UNIPD provvede, a favore dei soci, a promuovere, favorire e realizzare le attività sociali di cui all'articolo 2 dello Statuto. Il finanziamento annuale che l'Università di Padova eroga a favore di ARCS UNIPD deve essere utilizzato per attività indirizzate ai soci ordinari dell'Associazione.

Art. 3 - Diritti e doveri dei soci

- 1. L'appartenenza ad ARCS UNIPD dei soci, di cui all'art. 3 dello Statuto, comporta l'incondizionata accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio direttivo, nonché di tutte le disposizioni emanate dai competenti organi sociali.
- 2. La qualifica di socio si perde nei casi previsti dall'art. 4 dello Statuto e non dà luogo in nessun caso alla restituzione della quota associativa già versata.
- 3. Il socio è responsabile civilmente e penalmente degli atti o fatti dannosi da lui compiuti o a lui ascrivibili e risponde di eventuali inosservanze alle norme di diritto comune da lui commesse nell'espletamento delle attività delle singole Sezioni o altre attività promosse da ARCS UNIPD.
- 4. Per le attività di carattere sportivo, ove possibile, ARCS UNIPD assume a proprio ed esclusivo carico le affiliazioni ad Associazioni o Federazioni Sportive Nazionali o Regionali.
- 5. Per tutte le attività che non rientrano nei casi previsti dal primo comma del presente articolo verranno poste in essere dovute forme assicurative.

Art. 4 - Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente presso la sede sociale od altra sede idonea e secondo le modalità previste dall'articolo 7 dello Statuto. In sede di Assemblea ciascun socio può formulare proposte o chiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni.
- 2. Il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, di cui all'articolo 7 dello Statuto, stilano e sottoscrivono il verbale dell'Assemblea.

Art. 5 - Consiglio direttivo: elezioni

- 1. Il Consiglio direttivo è composto da 9 componenti eletti dai soci, definiti dall'art. 3 dello Statuto, e secondo il seguente Regolamento elettorale:
 - a) le elezioni debbono essere indette, salvo motivato impedimento, prima della scadenza del **quadriennio triennio** del Consiglio direttivo in carica, con un preavviso di almeno 15 giorni. Il Consiglio direttivo ne dà comunicazione ai soci tramite messaggio di posta elettronica e pubblicando l'avviso, con il dovuto risalto, anche sulla home page del sito istituzionale dell'Associazione.
 - b) una apposita Commissione elettorale, composta da membri nominati dal Consiglio direttivo, presiede alle elezioni, controlla l'elenco dei soci con diritto al voto, predispone le schede contenenti l'elenco dei candidati e svolge la funzione di scrutatore;
 - c) le votazioni si effettuano a scheda segreta;
 - a) hanno diritto al voto tutti i soci in regola con la quota di iscrizione per l'anno in corso;
 - sono eleggibili tutti i soci in regola con la quota di iscrizione per l'anno in corso e con quella dell'anno precedente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 dello Statuto;
 - c) le candidature devono essere depositate presso la Commissione elettorale, a disposizione dei soci, almeno 10 giorni prima della data stabilita per le elezioni;
 - d) affinché le elezioni siano valide il numero dei candidati deve essere almeno pari al numero degli eleggibili;
 - e) per ragioni logistiche il Consiglio direttivo può costituire, presso le sedi distaccate, appositi seggi; tutte le operazioni inerenti sono svolte a cura della Commissione Elettorale;
 - f) le votazioni si svolgono nel luogo, giorni e ore indicati dalla Commissione Elettorale;
 - g) ogni socio può dare un massimo di due-tre preferenze per il Consiglio Direttivo;
 - h) verranno eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il socio più anziano giovane di età anagrafica.
- 2. Terminata la consultazione elettorale, la Commissione Elettorale redige apposito verbale portando a conoscenza dei soci i risultati definitivi.
- 3. Il Consiglio direttivo, di cui all'articolo 8 dello Statuto, dura in carica un triennio quadriennio, salvo i seguenti casi di scioglimento anticipato:
- a) per dimissioni motivate di tutti i suoi Componenti;
- b) per dimissioni contemporanee della metà dei Componenti più uno;
- c) per mozione di sfiducia dell'Assemblea dei soci.
- 4. In caso di decadenza o dimissioni di un componente il Consiglio, questo viene sostituito dal primo dei non eletti.

5. Se non ci sono o sono esauriti i candidati non eletti, si procede alla sostituzione del consigliere dimissionario o decaduto tramite cooptazione da parte del Consiglio direttivo in carica. Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Art. 6 - Consiglio direttivo: funzionamento

- 1. L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio direttivo, di cui all'articolo 8 dello Statuto, deve indicare l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
- 2. La documentazione relativa ai singoli argomenti all'ordine del giorno deve essere tenuta a disposizione dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti (se presenti) presso la Segreteria di ARCS UNIPD prima della riunione.
- 3. La maggioranza dei consiglieri presenti i Revisori dei Conti (se presenti) può chiedere che vengano esaminati altri argomenti non compresi nell'ordine del giorno. Le eventuali decisioni vengono comunicate tempestivamente ai consiglieri assenti, i quali possono chiedere di ridiscutere lo stesso argomento nella prima seduta successiva.
- 4. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, presso la sede di ARCS UNIPD.
- 5. Se gli argomenti all'ordine del giorno riguardano una o più sezioni di cui all'articolo 15 dello Statuto, il Presidente o il Consiglio direttivo possono invitare alla riunione i responsabili delle Sezioni, , che non facciano parte del Consiglio, senza diritto di voto, per lo specifico argomento in discussione.

Art. 7 - Presidente

- 1. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo e firma la corrispondenza e i documenti di introito e di esito di ARCS UNIPD.
- 2. Il Presidente, inoltre, firma gli atti e stipula le convenzioni con i terzi secondo le indicazioni del Consiglio direttivo e compie tutti gli atti necessari al conseguimento delle finalità di ARCS UNIPD.
- 3. Il Presidente ha facoltà, per materie attinenti al funzionamento di ARCS UNIPD o per particolari attività, di conferire deleghe ai singoli componenti del Consiglio direttivo, sentito il Consiglio stesso.

Art. 8 - Altri organi

- 1. Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, di cui agli articoli 10, 11 e 12 dello Statuto, sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente e devono godere della piena fiducia del Consiglio direttivo.
- 2. Il Collegio dei revisori dei conti, se istituito, ed eletto con le modalità previste dal presente regolamento, è l'organo di controllo di ARCS UNIPD ed esplica le funzioni di cui all'articolo 13 dello Statuto.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) ed il Collegio dei Probiviri (se istituito) decadono con il decadere del Consiglio direttivo.
- 4. Le elezioni del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) ed del Collegio dei Probiviri (se istituito) avvengono in contemporanea con le elezioni del Consiglio direttivo e vengono eletti con le stesse modalità per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Incompatibilità e conflitti di interessi

- 1. Il ruolo di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con i seguenti incarichi sociali:
 - a) revisore dei conti;
 - b) componente del Collegio dei probiviri;
 - c) responsabile di sezione.
- 2. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere il ruolo di collaboratore presso la Segreteria di ARCS UNIPD soltanto a titolo gratuito.
- 3. I componenti del Consiglio direttivo che si trovano in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi rispetto a un argomento all'ordine del giorno, non partecipano alla discussione.